

**CONTRATTO QUADRO AREA NORD ITALIA  
POMODORO DA INDUSTRIA  
RACCOLTO 2016**

**TRA**

**LE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI RICONOCIUTE:**

AFE Associazione Frutticoltori Estensi soc. coop. a r.l., A.IN.P.O. soc. agr. coop., APO CONERPO soc. coop. agr., APOFRUIT ITALIA soc. coop. agr., APOL INDUSTRIALE soc. coop. agr., As.I.P.O. soc. agr. coop., ASPORT Associazione Produttori Ortofrutticoli soc. coop. agr., C.I.C.O. soc. coop. agr., MINGUZZI S.p.A. CONSORTILE soc. agr., O.P. FERRARA soc. cons. a r.l., PEMPACORER soc. cons. agr. a r.l., P.O.A. s.c.p.a.;

da un lato

**E**

**AIIPA - ASSOCIAZIONE ITALIANA INDUSTRIE PRODOTTI ALIMENTARI**

con sede in Milano, Corso di Porta Nuova n. 34, in persona del Presidente del Gruppo "Derivati del Pomodoro" AIIPA Bruna Saviotti (di seguito "AIIPA"), in rappresentanza di quelle industrie di trasformazione del pomodoro ad essa aderenti, cui al seguente elenco:

CARLO MANZELLA & C. s.r.l., COLUMBUS s.r.l., E. & O. VON FELTEN S.p.A., FERRARA FOOD S.p.A., GRECI INDUSTRIA ALIMENTARE S.p.A., GRUPPO FINI S.p.A., HANS ZIPPERLE S.p.A., ITALFRUTTA s.r.l., LA CESENATE Conserve Alimentari S.p.A., LE DUE VALLI s.r.l., MENU' s.r.l. MUTTI S.p.A., QUARGENTAN S.p.A., RODOLFI MANSUETO S.p.A., SOLANA S.p.A., TOMATO FARM S.p.A., operanti nelle Regioni: Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano;

**UNIONALIMENTARI CONFAPINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA**

con sede in Piacenza, via del Commercio 65/A, in persona del Presidente Cristian Camisa (di seguito "CONFAPI"), in rappresentanza di quelle industrie di trasformazione del pomodoro ad essa aderenti:

STERILTOM s.r.l., EMILIANA CONSERVE soc. agr. S.p.A, TERRE DI SANGIORGIO s.r.l.;

dall'altro lato

**VISTO IL**

- Regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

**PREMESSO CHE**

- Gli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 27 maggio 2005 n. 102 prevedono che le Organizzazioni di Produttori e le Organizzazioni di Imprese di Trasformazione, distribuzione e commercializzazione possano sottoscrivere contratti quadro

relativi ad uno o più prodotti agricoli aventi per oggetto la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione dei prodotti, nonché i criteri e le condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare;

-Quanto stabilito dal Contratto Quadro costituisce parte integrante dei singoli contratti di fornitura del pomodoro da industria sottoscritti dalle industrie associate ad AIIPA, CONFAPI e dalle OP firmatarie del presente Contratto;

-Le parti firmatarie del presente Contratto dichiarano di ispirarsi ai principi della norma SA 8000 sulla Responsabilità sociale delle imprese. Questo per la necessaria coerenza tra l'azione per la diffusione sul mercato di prodotti di qualità e l'impegno per la sicurezza alimentare, il rispetto dell'ambiente, la garanzia della sicurezza e salute sul lavoro, i diritti dei lavoratori;

-Quanto stipulato nel presente Contratto Quadro si applica anche ai contratti di fornitura stipulati fra le OP e le imprese di trasformazione Cooperativa o fra le OP di Autotrasformazione e le imprese di trasformazione. Le OP di Autotrasformazione e le imprese di trasformazione Cooperativa sottoscrivono il presente Contratto Quadro per la sola materia prima acquistata e/o ceduta in fornitura;

- L'Organizzazione Interprofessionale "OI Pomodoro da Industria Nord Italia", di seguito denominato "OI", che associa la quasi totalità delle Organizzazioni di Produttori e delle imprese di trasformazione firmatarie del presente Contratto Quadro, ha definito le Regole Condivise per i rapporti di filiera ed è il soggetto incaricato dalle parti per lo svolgimento di alcune specifiche attività di coordinamento e controllo, esplicitamente di seguito previste. L'OI sottoscrive il presente Contratto Quadro per presa d'atto e accettazione degli impegni previsti;

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

### **Art. 1 Finalità**

Con il presente Contratto le parti intendono sviluppare sinergie nel processo di programmazione e qualificazione della produzione del pomodoro da industria e dei suoi derivati in funzione di obiettivi di mercato.

Vengono individuati, pertanto, i seguenti obiettivi primari:

#### **A - ORIENTAMENTO DELL'OFFERTA ALLA DOMANDA**

Le parti si impegnano a mettere a disposizione informazioni utili per una migliore comprensione dell'evoluzione degli andamenti di mercato (in termini quali/quantitativi), e in particolare comunicando dati utili ai fini di analisi economiche, indagini di mercato ed elaborazioni statistiche a cura dell'OI, che garantisce una diffusione paritetica delle informazioni fra le parti e in forma aggregata nel rispetto della riservatezza del dato della singola impresa.

Al fine di salvaguardare la redditività dei produttori agricoli, per ottimizzare i costi di produzione e per meglio equilibrare le condizioni di mercato, le parti si impegnano affinché sia garantita una corretta pianificazione degli investimenti colturali da destinare alla trasformazione ed il regolare approvvigionamento del prodotto, in sintonia con gli obiettivi individuati. Al fine di incentivare il controllo delle produzioni della filiera, viene previsto un sistema di premialità e penalità, riferito al quantitativo generale di produzione consegnato dalle OP associate all'OI, così come segue:

- Fascia di neutralità: da 2.350.000 t a 2.550.000 t comprese
  - Premialità: aumento di 0,05 €/t con produzioni minori di 2.350.000 t per ogni 5.000 t fino ad un massimo di aumento di 3,00 €/t per quantità inferiori a 2.050.000 t.
  - Penalità: diminuzione di 0,05 €/t con produzioni maggiori di 2.550.000 t per ogni 5.000 t fino ad un massimo di 3,00 €/t per quantità superiori a 2.850.000 t.
- La premialità o penalità, se dovuta, verrà applicata alle OP su tutto il pomodoro tondo a produzione integrata e di conseguenza ai soci produttori, e conguagliata entro il 31/12/2016.

E' prevista l'erogazione, da parte delle imprese di trasformazione interessate a programmare la coltivazione di pomodoro tardivo, di un premio progressivamente crescente ai soli produttori interessati, su tutto il pomodoro consegnato a far data dal 18/09/2016 in presenza di un normale inizio e regolare andamento della campagna di trasformazione, fermo restando la regolare continuità di consegna.

## **B - GARANZIA DELLA SICUREZZA DI APPROVVIGIONAMENTO**

Sulla base degli obiettivi stabiliti dal presente contratto ed al fine di garantire il puntuale approvvigionamento dei quantitativi di prodotto contrattato, le parti firmatarie dei singoli contratti si impegnano a concordare preventivamente le quantità e le modalità di consegna della materia prima (calendari di ritiro, frequenza, orari, ecc.). Le imprese di trasformazione si impegnano ad assegnare quote giornaliere di ritiro alle singole OP in misura proporzionale ai quantitativi definiti nei singoli contratti, fatte salve le fasi di avviamento e di chiusura dello stabilimento che terranno conto dell'effettiva disponibilità di prodotto da parte delle singole OP.

## **C - ARMONIZZAZIONE DEI PROTOCOLLI DI FORNITURA**

Al fine di contenere il più possibile i costi di produzione del pomodoro nel rispetto dei disciplinari di produzione e di fornitura, le parti si impegnano ad armonizzare le modalità di produzione e di controllo della materia prima, della sua qualità e salubrità.

Le parti si impegnano a fornire e ad accettare il prodotto ottenuto sulla base degli allegati 1, 2 e 3 del presente Contratto Quadro.

## **D - MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI E DEFINIZIONE DI STANDARD**

Il prodotto dovrà rispettare le norme stabilite nell'allegato 3 del presente Contratto, relativo ai criteri di accettazione della materia prima nonché le norme previste nei Disciplinari di Produzione Integrata approvati dalle Regioni competenti per zona di produzione, armonizzati secondo le proposte dell'OI e conformi alle linee guida nazionali di "Produzione integrata". Potranno inoltre essere applicati criteri migliorativi nel rispetto dei disciplinari di produzione integrata sopracitati. In particolare si deve prevedere l'allungamento a 28 giorni dell'intervallo di tempo fra l'ultimo trattamento e la raccolta, per i formulati contenenti ditiocarbammati.

Le parti si impegnano ad avviare alla trasformazione industriale ed a commercializzare pomodoro italiano rispondente ai criteri di tracciabilità previsti dal Reg.(CE) 178/2002 e, a garanzia del consumatore, ad utilizzare pomodoro esente da OGM, coltivato con criteri rispettosi dell'ambiente, al fine di valorizzare le produzioni nazionali di qualità.

Le OP si impegnano a mettere a disposizione delle imprese di trasformazione la documentazione prevista dai disciplinari medesimi; ad applicare sistemi di rintracciabilità secondo il Reg.(CE) n. 178/2002, nonché a produrre la documentazione comprovante che il pomodoro fresco avviato alla trasformazione non derivi da produzioni geneticamente modificate; a consentire verifiche ispettive e campionamenti, presso le aziende fornitrici, alle persone incaricate dal trasformatore accompagnate dai tecnici delle OP; a consentire, nel caso che l'OP non sia certificata ISO 22005 o Global GAP, una verifica ispettiva nei mesi di giugno/luglio su un numero di aziende pari alla radice quadrata del numero di aziende agricole fornitrici; a fornire all'industria, su richiesta, copia delle schede di produzione integrata tenute dalle singole aziende agricole fornitrici entro e non oltre il 30/11/2016 e copia delle analisi effettuate sulla materia prima.

## **E - ADATTAMENTO DELLA PRODUZIONE ALL'EVOLUZIONE DEL MERCATO**

Le parti si impegnano a valutare l'attivazione, tramite l'OI, di progetti orientati a verificare nuove formule di valorizzazione commerciale del prodotto, anche attraverso attività di ricerca, di innovazione tecnologica, di sperimentazione, di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, comunque orientate ad incrementare il valore aggiunto del prodotto finale.

## **F - GESTIONE STATISTICA DEI DATI**

Allo scopo di rendere fruibili i dati economici e commerciali per gli operatori del settore, le parti concordano di realizzare il monitoraggio dell'andamento della campagna di trasformazione attraverso la comunicazione dei dati utili all'OI come concordato e definito nelle Regole Condivise.

L'OI opera garantendo la diffusione delle informazioni in modo paritetico fra le parti e in forma aggregata, nel rispetto della riservatezza dei dati della singola impresa, così come stabilito dal "Regolamento sulla raccolta, la gestione, l'accesso e la diffusione dei dati" approvato dall'Assemblea dell'OI.

**Art. 2**  
**Campo di applicazione**

I firmatari del presente Contratto si impegnano ad adottarne il contenuto per la stipula di tutti i contratti di fornitura che andranno a sottoscrivere per la campagna 2016 in data successiva al 17 Maggio 2016.

**Art. 3**  
**Durata**

Il presente Contratto avrà durata fino al 31 dicembre 2016, salvo proroga ed eventuali integrazioni e/o modifiche, da definire di comune accordo tra le parti. Nei tre mesi antecedenti la predetta scadenza e su richiesta di una di esse, le parti potranno incontrarsi per esaminare i risultati dell'iniziativa e concordare modalità, condizioni e termini di un eventuale rinnovo.

**Art. 4**  
**Obblighi del Trasformatore**

Fermi restando gli obblighi stabiliti dagli articoli 12 e 13 del D.Lgs. n. 102/05, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1455 cod. civ. nonché il rispetto dell'Allegato 4 "Estratto del documento Regole Condivise dell'OI", la violazione delle obbligazioni stabilite nel presente Contratto, e nel consequenziale Contratto di fornitura, costituisce inadempimento grave. Si fanno comunque salvi i comprovati casi di forza maggiore di cui al successivo art. 6.

In caso di cessione dell'azienda di una delle parti che ha sottoscritto il contratto di fornitura o di acquisto in esecuzione del presente Contratto Quadro, il cedente è tenuto a dichiarare nell'atto di cessione l'esistenza di tale contratto ed il cessionario deve impegnarsi a rispettarne le clausole e a garantirne l'esecuzione. In caso di violazione, l'inadempiente è obbligato al risarcimento dei danni da liquidarsi, in mancanza di esatta determinazione, con valutazione equitativa. Gli obblighi suddetti gravano, nel caso di cessione dell'azienda, solidalmente sul cessionario e sul cedente.

**Art. 5**  
**Obblighi del Produttore**

Fermi restando gli obblighi stabiliti dagli articoli 12 e 13 del già citato D.Lgs. n. 102/05, le OP che contrattano il pomodoro con le industrie di trasformazione sono obbligate a consegnare il prodotto nel rispetto degli adempimenti e dei capitolati previsti nel contratto di fornitura e nel rispetto dell'Allegato 4 "Estratto del documento Regole Condivise dell'OI". Si fanno comunque salvi i comprovati casi di forza maggiore di cui al successivo art. 6.

**Art. 6**  
**Riconoscimento delle cause di forza maggiore**

Le parti firmatarie possono individuare, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti cause di forza maggiore, che potranno giustificare un mancato rispetto, totale o parziale, delle obbligazioni reciprocamente assunte con il contratto di fornitura:

- eventi climatici gravi, quali gelo, alluvione, grandine;
- scioperi;
- eventi socio-politici;
- causa morte o invalidità grave.

Le cause di forza maggiore devono essere comunicate per iscritto alla controparte, entro 48 ore dal loro verificarsi.

#### **Art. 7**

### **Criteri per la valutazione del prodotto e variazioni di prezzo**

I criteri di valutazione del pomodoro e le relative variazioni di prezzo sono dettagliati nell'Allegato 3.

Possono essere concordate ulteriori variazioni in aumento (premierità) rispetto al prezzo come sopra determinato, in ragione di particolari modalità produttive e/o per specifici aspetti qualitativi in grado di differenziare il prodotto finito.

#### **Art. 8**

### **Contrattazione**

I contratti tipo di fornitura relativi alla campagna 2016, redatti secondo il modello di cui all'Allegato 5, sono stipulati e consegnati in ottemperanza dell'Allegato 4 "Estratto del documento Regole Condivise dell'OI". Un originale del contratto di fornitura rimane all'OP interessata, un altro originale al trasformatore ed un terzo originale sarà depositato presso la sede dell'OI a cura delle OP, se associata all'OI o a cura del trasformatore nel caso in cui il fornitore non sia associato all'OI. Copia del contratto sarà inviata all'AIPPA o alla CONFAPI a cura del trasformatore associato.

Le parti si impegnano affinché sia garantita una corretta programmazione degli obiettivi della filiera, individuati tenendo come base le rese medie pluriennali delle zone di produzione, e pertanto si impegnano ad applicare nei contratti di fornitura una produzione media per OP, fatte salvo per le OP con superfici medie storiche effettive, secondo i dati OI, al di sotto dei 250 ettari, compresa tra 72 e 75 t/ha, con l'eccezione di produzioni particolari (biologico e pomodorini).

Il Contratto Quadro prevede la possibilità di stipula di Contratti Integrativi al Contratto di Fornitura originario, dopo l'esaurimento del contratto stesso, con una tolleranza del 4% rispetto al quantitativo contrattato (100%), nelle modalità previste dalle Regole Condivise.

L'OI verificherà la congruità della contrattazione delle OP (corretto rapporto tra superfici effettive impegnate e quantità vendute) e la congruità della capacità di trasformazione di una impresa di trasformazione, rispetto alle quantità previste nei contratti di acquisto stipulati, come previsto dalle Regole Condivise.

**Art. 9**  
**Modalità di pagamento della materia prima**

I pagamenti della materia prima saranno effettuati a favore delle OP a mezzo bonifico bancario o tramite fattorizzazione pro-soluto.

**Art. 10**  
**Contributi**

Le parti possono prevedere, di comune accordo, la corresponsione di contributi per eventuali attività di sperimentazione e progettualità per il miglioramento dell'attività di filiera e/o di controllo di cui all'articolo 1 lettera E, svolte e coordinate dall'OI, fissandone l'entità e le modalità di corresponsione. In tal caso, i costi per le attività di cui al presente articolo, al netto di eventuali contributi provenienti da soggetti terzi, compresi enti pubblici, verranno ripartiti di comune accordo tra le parti.

**Art. 11**  
**Sanzioni ed indennizzi**

Le parti concordano che il contratto di fornitura si considera rispettato se non perviene una comunicazione scritta da uno dei contraenti; la contestazione deve verificarsi "durante il periodo di consegna e prima trasformazione" prevista in ciascun singolo contratto e non oltre 10 giorni dal termine dei ritiri.

Nei contratti di fornitura tra OP ed industrie di trasformazione si prevedono, a carico delle parti contraenti, le seguenti sanzioni o indennità per le inadempienze:

- **Termini di pagamento**

Per il mancato rispetto dei termini di pagamento da parte del trasformatore è prevista la corresponsione di un interesse per il periodo di mora, calcolato in base all'art. 5 comma 2 del D. Lgs. N. 231/2002;

- **Obbligo di consegnare i quantitativi di materia prima contrattati**

Per il mancato rispetto dell'obbligo di consegna, da parte del Produttore è prevista una penale, salvo i casi di forza maggiore, non inferiore a quella stipulata col medesimo contraente nel 2015;

- **Obbligo di accettare i quantitativi di materia prima contrattati**

Per mancato rispetto dell'obbligo di accettazione dei quantitativi contrattuali è prevista una penale, salvo i casi di forza maggiore, non inferiore a quella stipulata col medesimo contraente nel 2015.

Per reciprocità, in ogni contratto di fornitura le penali previste in caso di inadempienza di una parte devono essere le medesime previste in caso di inadempienza della controparte.

In caso di non accordo tra le parti sul riconoscimento delle indennità si attueranno le procedure previste all'art.14 del presente Contratto Quadro.

**Art. 12**  
**Modifiche e/o integrazioni**

Tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Contratto dovranno essere concordate e approvate per iscritto.

### **Art. 13 Tutela dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 le parti dichiarano di essere informate che i dati personali che le riguardano, reciprocamente comunicati in occasione delle procedure di perfezionamento del presente Contratto, sono suscettibili di trattamento da parte di ciascuna di esse.

I dati personali possono essere comunicati ai seguenti soggetti:

- all'OI;
- agli istituti bancari incaricati dei pagamenti;
- alle società che gestiscono servizi postali informatizzati o forniscono alle parti altri servizi collaterali;
- ai consulenti legali, tributari e finanziari delle parti.

Le parti hanno facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

### **Art. 14 Risoluzione delle controversie nell'attuazione dei contratti di fornitura**

Le parti convengono di risolvere qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra loro in merito alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione dei contratti di fornitura stipulati in attuazione del presente Contratto Quadro, mediante arbitrato irrituale che verrà affidato ad un collegio di tre soggetti, dei quali due di nomina di ciascuna delle due parti ed uno, con funzione di Presidente, di nomina di parte terza.

Nel caso che una delle due parti firmatarie rilevi una violazione del contratto di fornitura dovrà darne comunicazione scritta all'altra parte entro 10 giorni dal termine dei ritiri.

Le due parti hanno un mese a disposizione dalla data di tale comunicazione per risolvere in modo amichevole la controversia. Terminato tale periodo una delle due parti potrà chiedere l'intervento del Collegio Arbitrale.

La nomina del Presidente del Collegio Arbitrale è rimessa al Presidente della Camera di Commercio della località dove è stato stipulato il contratto, il quale vi provvederà entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Qualora una delle due parti non provveda a nominare il proprio Arbitro, il Presidente provvederà d'ufficio a tale nomina.

Ove il Presidente della Camera di Commercio non provveda, la nomina del Collegio Arbitrale sarà richiesta al Presidente del Tribunale di Parma o ad una persona dallo stesso delegata.

Per tutte le controversie devolute al suo giudizio il Collegio Arbitrale deciderà sulla base di quanto previsto all'art.11 del presente Contratto Quadro e, in ogni caso, secondo legge o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità.

Per ogni singola controversia si provvederà, dapprima, all'esperimento di un tentativo di bonaria composizione e, ove questo fallisca, si farà luogo, con la

partecipazione del Collegio e delle parti, alla redazione di un apposito atto per precisare l'oggetto della controversia, nonché il termine per la pronuncia del lodo da parte del Collegio e le norme procedurali dettate per lo svolgimento del giudizio arbitrale.

La decisione sarà presa dal Collegio Arbitrale a maggioranza.

Le parti si impegnano a mettere a disposizione del Collegio Arbitrale tutti i dati che tale organismo ritenga necessari ai fini della risoluzione della controversia.

Le parti si impegnano altresì ad autorizzare l'eventuale asseveramento di taluni dati da parte dell'OI qualora il Collegio Arbitrale lo ritenesse necessario.

Per le eventuali controversie di carattere giudiziario, il Foro competente è quello del luogo dove si firma il contratto di fornitura.

## **Art. 15 Allegati**

I seguenti documenti:

Allegato 1 - "Disciplinare per la valutazione della qualità del pomodoro destinato alla trasformazione industriale e relative procedure di controllo e prelievo campioni";

Allegato 2 - "Direttive tecniche per la gestione della raccolta, del trasporto e della consegna del pomodoro";

Allegato 3 - "Criteri per la valutazione qualitativa del pomodoro conferito con relativa differenziazione del prezzo in funzione dei parametri qualitativi";

Allegato 4 - "Estratto del documento Regole Condivise dell'OI Pomodoro da Industria Nord Italia";

Allegato 5 - "Modello di Contratto Tipo di fornitura (ai sensi del D.Lgs 102/05)";

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, sì da costituirne un unico inscindibile contesto, con tutte le pattuizioni del presente atto.

Parma, 17 maggio 2016

Letto, confermato e sottoscritto:

**AIIPA Gruppo "Derivati del Pomodoro"**

\_\_\_\_\_  
*Nome, Cognome*

\_\_\_\_\_  
*Firma*

**CONFAPINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA**

\_\_\_\_\_  
*Nome, Cognome*

\_\_\_\_\_  
*Firma*

## ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

AFE Associazione Frutticoltori Estense soc.coop a r.l.

\_\_\_\_\_  
*Nome, Cognome*

\_\_\_\_\_  
*Firma*

A.IN.P.O. soc. agr. coop.

\_\_\_\_\_  
*Nome, Cognome*

\_\_\_\_\_  
*Firma*

APO CONERPO soc.coop.agr.

\_\_\_\_\_  
*Nome, Cognome*

\_\_\_\_\_  
*Firma*

APOFRUIT ITALIA soc. coop. agr.

\_\_\_\_\_  
*Nome, Cognome*

\_\_\_\_\_  
*Firma*

APOL INDUSTRIALE soc. coop. agr.

\_\_\_\_\_  
*Nome, Cognome*

\_\_\_\_\_  
*Firma*

As.I.P.O. soc. agr. coop.

\_\_\_\_\_  
*Nome, Cognome*

\_\_\_\_\_  
*Firma*

ASPORT Associazione Produttori Ortofrutticoli soc. coop. agr.

\_\_\_\_\_  
*Nome, Cognome*

\_\_\_\_\_  
*Firma*

C.I.C.O. soc. coop. agr.

\_\_\_\_\_  
*Nome, Cognome*

\_\_\_\_\_  
*Firma*

MINGUZZI S.p.A. CONSORTILE soc. agr.

\_\_\_\_\_  
*Nome, Cognome*

\_\_\_\_\_  
*Firma*

O.P. FERRARA soc. cons. a r.l.

\_\_\_\_\_  
*Nome, Cognome*

\_\_\_\_\_  
*Firma*

PEMPACORER soc. cons. agr. a r.l.

\_\_\_\_\_  
*Nome, Cognome*

\_\_\_\_\_  
*Firma*

P.O.A. s.c.p.a.

\_\_\_\_\_  
*Nome, Cognome*

\_\_\_\_\_  
*Firma*

**Per la sola materia prima acquistata e/o ceduta in fornitura**  
**Organizzazioni di Produttori di Autotrasformazione e Imprese di**  
**Trasformazione Cooperativa**

CONSORZIO CASALASCO DEL POMODORO soc. agr. coop.

\_\_\_\_\_  
*Nome, Cognome*

\_\_\_\_\_  
*Firma*

CO.PAD.OR. Soc. Agr. Coop.

\_\_\_\_\_  
*Nome, Cognome*

\_\_\_\_\_  
*Firma*

O.P.O. Europa cons. coop. agr. p.a.

\_\_\_\_\_  
*Nome, Cognome*

\_\_\_\_\_  
*Firma*

\_\_\_\_\_  
*Nome, Cognome*

\_\_\_\_\_  
*Firma*

**Per presa d'atto e accettazione degli impegni previsti**  
**Organizzazione Interprofessionale "O.I. Pomodoro da Industria Nord Italia"**

\_\_\_\_\_  
*Nome, Cognome*

\_\_\_\_\_  
*Firma*